

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 16 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo le parole << industriale o artigianale >>, sono aggiunte le seguenti: << qualora previsto dallo strumento urbanistico comunale >>;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

<< 5 bis. La somministrazione al pubblico di prodotti agroalimentari d'origine protetta (DOP) e dei vini delle zone di origine controllata (DOC) è ammessa negli edifici destinati alla produzione dei beni stessi e nelle pertinenti superfici aperte al pubblico, anche in deroga allo strumento urbanistico generale, purché sia garantita quale standard a parcheggio una superficie non inferiore al 50 per cento della superficie destinata alla somministrazione.

5 ter. La superficie destinata alla somministrazione di cui al comma 5 bis non può essere superiore alla superficie utile interessata dall'attività di produzione e non può comunque eccedere la metratura degli esercizi di vicinato.>>.